

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE_01/0/2024

1. NOTA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “CLIMATE PROOFING”

Dichiarazione “Climate proofing”

1.1 [...] In relazione al progetto candidato nell’ambito della **Misura [numero e nome misura]**: indicare “*Schede tecniche di misura relative all’Azione II.2i.1 Efficientamento energetico negli edifici pubblici ed all’Azione II.2ii.1 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici*”

1.2 Bando [nome del bando]: indicare “*BANDO EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI*”

1.3 Codice settore intervento – tipo di intervento (da tab. 4 del PR FERSR 21 27): Indicare i settori di intervento riportati nella scheda di Misura:

Azione II.2i.1: *045 Rinnovo di infrastrutture pubbliche*

Azione II.2ii.1: *048 Energia rinnovabile: solare*

050. Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas ad effetto serra

052. Altre energie rinnovabili (compresa l’energia geotermica)

1.4 Dichiarazione della necessità o meno della verifica di neutralità climatica e resilienza climatica. Tale punto è in relazione alla *Valutazione del rischio climatico e l’individuazione delle misure di adattamento* citata al par. 2.5 dell’Allegato 6 (Schema di Relazione tecnico economica di sintesi (RTES) – Indice Guida e specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità) del Bando.

Come chiarito dal documento “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” pubblicato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 ottobre 2023) sono esclusi dalla **verifica climatica** (neutralità climatica/mitigazione e resilienza climatica/adattamento), quindi non devono compilare le schede ad essa riferite:

- tutti gli investimenti non indicati come infrastrutture all’art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR 2021-2027, che definisce gli ambiti di applicazione del Fondo, e che non comprendano interventi per nuovi stabilimenti (edifici) e/o per “ristrutturazioni importanti” (si veda oltre per la definizione);
- con riferimento agli edifici, individuati negli Orientamenti tecnici come infrastrutture (edifici civili o edifici industriali), la verifica climatica (resilienza climatica/adattamento) va certamente condotta nel caso di realizzazione di **nuovi edifici**;
- per interventi di efficientamento energetico di edifici, la verifica climatica (resilienza climatica/adattamento) è necessaria solo quando si tratti di “**ristrutturazioni importanti**”; per gli interventi di efficienza energetica in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, in attuazione della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) è da considerarsi “ristrutturazione importante” quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui costo superi il 25% del valore di mercato dell’edificio, utilizzando esclusivamente i dati contenuti nella banca dati dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, per garantire omogeneità di applicazione nell’intero

territorio nazionale. Al riguardo si suggerisce di utilizzare il dato più aggiornato disponibile per il singolo comune e di fare riferimento alla media aritmetica tra valore minimo e valore massimo.

La seguente tabella schematizza le precedenti indicazioni e indica le disposizioni in caso di altre tipologie di intervento:

Codice e Settore di intervento	Screening mitigazione	Analisi dettagliata mitigazione	Screening adattamento	Analisi dettagliata adattamento	Ulteriori indicazioni
045 Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	NO	NO	in alcuni casi	se necessaria da risultati Screening	Screening Adattamento è richiesto se il progetto prevede: 1) ristrutturazione importante di edifici esistenti, 2) altri interventi (p. es., illuminazione pubblica). Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
048 Energia rinnovabile: solare	in alcuni casi	se necessaria da risultati screening	in alcuni casi	se necessaria da risultati Screening	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per centrali fotovoltaiche. Analisi dettagliata Adattamento necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. Il finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature
050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra	in alcuni casi	se necessaria da risultati screening	in alcuni casi	se necessaria da risultati Screening	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per impianti di taglia industriale. Analisi dettagliata Adattamento necessarie se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
052 Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	in alcuni casi	se necessaria da risultati screening	in alcuni casi	se necessaria da risultati screening	Screening Mitigazione e Screening Adattamento necessari per impianti di taglia industriale (centrali elettriche o termiche). Analisi dettagliata Adattamento necessarie se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. Il finanziamento di pompe di calore che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici non richiedono la verifica climatica in quanto trattasi solo di attrezzature

1.5 Verifica di neutralità climatica (mitigazione) - “Fase - Screening”

Se l'intervento non è qualificabile come una ristrutturazione importante ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 non va compilata la scheda. Se si qualifica come ristrutturazione importante deve essere selezionata, nel campo a scelta multipla “categorie progetto”, la dicitura “Progetti immobiliari”.

2. NOTA PER LA COMPILAZIONE DI DOMANDE A VALERE SULL'AZIONE II.2i.1 ABBINATE A DOMANDE A VALERE E SULL'AZIONE II.2ii.1

2.1 Per la domanda a valere sull'Azione II.2ii.1 deve essere compilato un file Allegato 6c_Calcolo emissioni distinto da quello compilato per la domanda a valere sull'Azione II.2i.1. Questo in ragione del fatto che, come disciplinato nel Bando:

- occorre effettuare il calcolo delle emissioni di CO₂ in modo indipendente per gli interventi a valere sulle due Azioni, senza contare il contributo complessivo delle due Azioni;
- Il calcolo delle emissioni di NO_x e PM₁₀ può essere calcolato, ai fini della verifica dei requisiti minimi previsti dal Bando, conteggiando gli effetti degli interventi a valere su entrambe le Azioni, ma ai fini della compilazione del modulo di domanda deve essere effettuato, come specificato nelle Regole di Compilazione (rif. Applicativo Findom) e sul Fac-simile del Modulo di domanda allegato al Bando, per ogni Azione in modo indipendente senza contare il contributo complessivo delle due Azioni.

2.2 Per meglio illustrare i risultati energetici ed emissivi attesi (rif. Tabelle di cui al par. 3.3 della RTES), compilare l'Allegato 6c_Calcolo emissioni sia nello scenario che computa il contributo complessivo delle due Azioni sia nello scenario che computa il contributo della singola Azione.